

# **TI\_GERICHTE 11.2012.70 vom 23. April 2015**

TI Tribunale d'appello, 2015-04-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2012.70](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2012.70)

FR: TI\_GERICHTE 11.2012.70 du 23 avril 2015

IT: TI\_GERICHTE 11.2012.70 del 23 aprile 2015

## **Regeste**

Divorzio su richiesta comune con accordo parziale: liquidazione del regime dei beni e risarcimento danni tra coniugi

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Alle impugnazioni si applica la procedura in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze di divorzio intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono appellabili pertanto entro 30 giorni dalla loro notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che – dandosi mere controversie patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si consideri la liquidazione del regime matrimoniale ancora litigiosa nei memoriali conclusivi sottoposti al Pretore. Quanto alla tempestività dell'appello, la sentenza impugnata è pervenuta alla legale della convenuta l'11 giugno 2012. Presentato il 9 luglio 2011 (timbro postale sulla busta d'invio), l'appello principale è quindi ricevibile. La risposta a un appello diretto contro una sentenza emessa con la procedura ordinaria va presentata a sua volta entro 30 giorni (art. 312 cpv. 2 CPC). Nel caso specifico l'invito a formulare osservazioni è stato notificato alla patrocinatrice di AO 1 il 13 luglio 2012. Il termine per le osservazioni è tuttavia rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 (compresi) in virtù dell' art. 145 cpv. 1 lett. b CPC . Introdotto il 13 settembre 2012, ultimo giorno utile, anche il memoriale di osservazioni è tempestivo.

### **E. 2**

L'appellante principale contesta tanto la reiezione della sua pretesa in liquidazione del regime dei beni con obbligo di rifondere al marito fr. 1900.– a titolo di risarcimento danni (dispositivo n. 2 della sentenza impugnata) quanto il rifiuto di contributi alimentari in suo favore (dispositivo n. 4). Ora, lo scioglimento del regime matrimoniale va esaminato prima delle controversie legate ai contributi di mantenimento (RtiD II-2004 pag. 577 consid. 2 ribadito in RtiD I-2005 pag. 778 n. 57c; v. anche DTF 119 III 9 consid. 3.1.2). La pretesa di fr. 53 500.– che l'interessata avanza in liquidazione della partecipazione agli acquisti sul plusvalore risultante dalla vendita, nel febbraio e nell'aprile del 2009, delle proprietà per piani n. 4329 e 4265 RFD di \_\_\_\_\_, beni propri del marito, va trattata così prioritariamente. AP 1 sostiene in proposito che al momento in cui ha intentato causa di divorzio, il

### **E. 3**

Quanto all'obbligo di rifondere al marito fr. 1650.– per lo sgombero e la pulizia dei vani in cui si trovava lo studio di estetista, come pure fr. 250.– per la riparazione di una tapparella,

l'appellante principale ribadisce che l'appartamento era proprietà del marito e che incombeva dunque a quest'ultimo sistemare i locali in vista della vendita. Inoltre essa afferma che nessuna prova dimostra la sua responsabilità nel danneggiamento della tapparella (memoriale, punto 3). Nella sentenza impugnata il Pretore ha ritenuto sufficientemente dimostrata sia la spesa per lo sgombero e la pulizia dei locali (fattura della ditta T. \_\_\_\_\_ SA di \_\_\_\_\_: doc. Z, 3° foglio) sia la spesa per la riparazione della tapparella (doc. V e HH: rapporto 19 febbraio 2009 del perito comunale, pag. 2, n. 6), rilevando che l'interessata aveva lasciato l'appartamento “senza minimamente curarsi della consegna al marito che glielo aveva concesso in uso”. “Nulla muta sotto questo profilo – ha continuato il Pretore – il ruolo del figlio E \_\_\_\_\_, trattandosi pacificamente di un impegno solidale che grava sulla moglie” (pag. 4 in basso). a) Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, dandosi attribuzione in uso a un coniuge pendente causa di un'abitazione in proprietà dell'altro, si applicano per analogia i principi in materia di locazione: se da un lato il coniuge che ottiene l'uso dell'abitazione è tenuto alla pulizia e alle riparazioni cui può provvedere da sé, senza competenze tecniche o spese eccessive, come pure alla riparazione dei danni dovuti a un uso improprio della cosa, dall'altro le riparazioni dovute a deterioramento del bene riconducibili a normale usura vanno a carico del coniuge proprietario (sentenza inc. 11.2007.62 del 28 dicembre 2012, consid. 10b con rinvio a RtiD I-2012 pag. 882 consid. 17). b) Per quel che è della tapparella, nel caso specifico l'appellante principale non contesta la spesa di fr. 250.– per la riparazione. Si proclama estranea al danno, ma non pretende che altri se non lei medesima (e il figlio) abbiano avuto accesso all'appartamento. Neppure asserisce – per avventura – che la tapparella fosse già guasta quando nel 2007 lei si è insediata (con il figlio) nella proprietà per piani n. 4265 o che la riparazione sia riconducibile a normale usura o al caso fortuito o a malvolere di terzi, per esempio a un tentativo di effrazione. Tanto meno essa discute la propria responsabilità solidale con il figlio, ospitato nello stesso alloggio. In condizioni del genere la sentenza del Pretore sfugge manifestamente alla critica. c) Relativamente ai costi dello sgombero, non a torto l'appellante principale fa valere invece che i mobili lasciati nell'appartamento erano del marito e che non le incombeva perciò di rimuoverli. L'accordo del 13 agosto 2007 stipulato nella procedura a tutela dell'unione coniugale (sopra, lett. B) prevedeva in effetti che di principio l'appartamento sarebbe stato arredato “con i mobili e le suppellettili che già si trovano nell'appartamento del marito” (doc. M, clausola n. 3). È vero che al momento in cui l'appartamento è stato liberato le masserizie apparivano ormai destinate alla discarica (doc. HH: rapporto 19 febbraio 2009 del perito comunale, fotografie allegate), ma è altrettanto vero che durante il suo interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato: “Avevamo pochissimi mobili e molto vecchi” (verbale del 31 gennaio 2011, risposta n. 10). Se ne deduce, in siffatte condizioni, che lo smaltimento sarebbe dovuto avvenire in ogni modo per obsolescenza. Ne segue che il costo di fr. 650.– (IVA compresa) figurante nella fattura della ditta T. \_\_\_\_\_ SA per “trasloco con discarica” (doc. Z, 3° foglio) non può essere posto a carico dell'interessata. d) Diversa è la situazione per quel che concerne le spese di pulizia (fr. 1000.–, IVA e piccolo materiale compreso: doc. Z, 3° foglio). Intanto l'appellante principale non contesta la necessità né l'ammontare dell'esborso. Pretende che il costo andasse a carico del marito, ma non si comprende – né essa spiega – per quali ragioni (memoriale, punto 3). Il fatto ch'essa sia dovuta rientrare in patria non la dispensava dal riconsegnare l'appartamento pulito, ciò che non era palesemente il caso nella fattispecie (doc. HH: rapporto 19 febbraio 2009 del perito comunale, pag. 2). Ne discende che la spesa di fr. 1000.– va addebitata a AP 1, la quale dev'essere condannata in definitiva a rifondere al

marito la somma di fr. 1250.– (rispetto ai fr. 1900.– fissati dal Pretore). Su questo punto l'appello principale merita parziale accoglimento.

#### **E. 4**

Litigioso è in secondo luogo il contributo di mantenimento per l'appellante principale dal 1° settembre 2009 al 30 settembre 2012. Con sentenza del 21 agosto 2009, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aveva condannato il marito infatti a versare alla moglie fino al febbraio del 2009 un contributo alimentare di fr. 1600.– mensili (previsto nella convenzione stipulata dai coniugi il 13 agosto 2007), ridotto a fr. 1235.– mensili dal marzo del 2009 in poi (sopra, lett. C). Il 3 settembre 2009 AO 1 ha promosso azione di divorzio, chiedendo di essere immediatamente liberato dall'obbligo di mantenimento. Il Pretore non ha soppresso il contributo pendente causa. Anzi, l'attore stesso ha rinunciato a provvedimenti cautelari (sopra, lett. D in fine) e nel suo memoriale conclusivo la convenuta ha proposto che il marito continuasse a versarle il contributo alimentare di fr. 1235.– mensili anche dopo il divorzio, almeno fino al settembre del 2012. L'8 giugno 2012 il Pretore ha pronunciato il divorzio, liberando il marito da ogni obbligo contributivo verso la moglie dal passaggio in giudicato della sentenza (come di regola: DTF 128 III 121 consid. 3b/bb, 120 II 2 consid. 2b) . La sentenza come tale non è ancora passata in giudicato (solo i dispositivi n. 1 sullo scioglimento del matrimonio e n. 3 sulla reiezione dell'indennità adeguata giusta l'art. 124 CC hanno acquisito carattere definitivo). Di per sé AO 1 dovrebbe continuare quindi a erogare, non sussistendo un diverso assetto cautelare nella causa di divorzio, il contributo di mantenimento fissato nella sentenza del 21 agosto 2009 a protezione dell'unione coniugale (DTF 137 III 616 consid. 3.2.2 con richiami; RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c, I-2006 pag. 667 n. 34c) . Sta di fatto che tale obbligo è venuto meno nel settembre del 2012, la stessa convenuta avendo rinunciato – come si è visto – a pretendere contributi alimentari dopo di allora. Nelle circostanze descritte non ha più alcun senso statuire su contributi di mantenimento dopo il divorzio (art. 125 CC). Riguardo a tale questione l'appello principale è divenuto senza oggetto. II. Sul reclamo

#### **E. 5**

Nel reclamo AP 1 censura il dispositivo n. 5 della sentenza impugnata sulle spese processuali (fr. 4000.– complessivi) che il Pretore ha suddiviso a metà fra le parti, compensando le ripetibili. Essa chiede che tali spese siano poste per tre quarti a carico dell'attore e che quest'ultimo sia tenuto a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Ciò posto, che una decisione in materia di spese (giudiziarie) sia impugnabile a titolo indipendente soltanto con reclamo è vero (art. 110 CPC). Qualora tuttavia il dispositivo sulle spese figuri – come nel caso specifico – in una decisione finale appellabile e una parte intenda impugnare, oltre al contenuto della decisione finale, anche il dispositivo sulle spese, non occorre un reclamo separato. Il dispositivo sulle spese può essere impugnato direttamente con l'appello (I CCA, sentenza inc.11.2012.66 del 23 settembre 2013 consid. 4 con richiami di dottrina). In concreto non era necessario dunque che AP 1 presentasse reclamo contro il riparto delle spese deciso dal Pretore; bastava che impugnasse tale dispositivo con l'appello contro la sentenza di divorzio. Il che non impedisce, ad ogni modo, di considerare il reclamo come parte integrante dell'appello medesimo e di trattarlo a tale stregua.

#### **E. 6**

L'interessata fa valere a sostegno della sua richiesta che nella causa di divorzio essa risulta sì soccombente sulla liquidazione del regime matrimoniale (fr. 53 000.–) e sull'indennità adeguata da lei chiesta in virtù dell'art. 124 CC (fr. 20 000.–), ma esce vittoriosa sul contributo di mantenimento che il marito intendeva sopprimere dal 1° settembre 2009 (fr. 1235.– mensili) e sulle pretese pecuniarie che quegli avanzava nei suoi confronti (fr. 214 000.–). Ciò giustificherebbe la condanna dell'attore ad assumere tre quarti delle spese e a rifonderle fr. 4000.– per ripetibili ridotte (memoriale, pag. 6). L'opinione non può essere condivisa. Intanto perché l'interessata fonda il proprio assunto solo sul grado di soccombenza aritmetica riferito alle pretese patrimoniali, mentre la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che nel diritto di famiglia, dandosi sconfitta reciproca dei coniugi su pretese in denaro, il giudice può prescindere da un riparto strettamente proporzionale delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 vCPC) ispirati a criteri di equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7). Identici criteri informano il nuovo diritto (art. 107 cpv. 1 lett. d CPC). Come mai nella fattispecie la suddivisione delle spese a metà decisa dal Pretore sarebbe iniqua in una causa del diritto di famiglia AP 1 non spiega. Oltre a ciò, il credito di fr. 180 000.– vantato dal marito per l'investimento profuso nell'acquisto dell'appartamento a \_\_\_\_\_ non è stato respinto dal Pretore perché inesistente, ma perché fondato su una relazione d'affari (patto fiduciario) che trascende la liquidazione del regime matrimoniale, subordinatamente perché fondato su un investimento i cui estremi non si desumono a sufficienza dal fascicolo processuale (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Non si può dire quindi che, suddividendo le spese a metà (e compensando le ripetibili), nel caso specifico il Pretore abbia offeso il precetto di equità. La critica dell'interessata al dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili è destinata così all'insuccesso. III. Sull'appello incidentale

#### **E. 7**

L'appellante incidentale si duole che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcunché per l'arredamento e le apparecchiature da lui comperate nel 2006, quando ha approntato nella nota proprietà per piani n. 4265 lo studio d'estetista destinato all'attività professionale della moglie. Nella sentenza impugnata il Pretore ha dato atto che AO 1 aveva “dimostrato di aver acquistato (...) tutta una serie di mobili e oggetti destinati a permettere alla moglie di lavorare come estetista”. Se non che – egli ha continuato – “nulla risulta riguardo all'effettiva esistenza di questi beni – che in parte sono anche beni di consumo – al momento (determinante) della litispendenza dell'azione di divorzio, rispettivamente al loro valore alla liquidazione” (pag. 4 a metà). Con la motivazione che precede l'appellante incidentale non si confronta. Ripete che la moglie ha fatto sparire l'inventario dello studio d'estetista prima di rientrare in patria, svendendolo in tutto o in parte, e che ciò giustifica un suo credito verso di lei pari “al prezzo di vendita incassato, rispettivamente al valore del bene alienato”, poiché sarebbe “urtante” che essa fosse “premiata per aver indebitamente sottratto rispettivamente venduto dei beni che non le appartenevano” (memoriale, pag. 19 verso il basso). Tutto si ignora però sul valore venale di quei beni al momento della liquidazione del regime matrimoniale (art. 214 cpv. 1 CC) o, se non altro, al momento in cui è stata promossa la causa di divorzio. L'appellante incidentale ribadisce di avere speso complessivamente fr. 28 700.– (memoriale, pag. 20 in alto), onde un suo diritto alla rifusione di almeno fr. 14 000.–, ma quest'ultima cifra è una sua valutazione puramente personale. A lui incombeva di far stimare il valore oggettivo di quei beni al momento in cui ne aveva constatato la scomparsa o, se non altro, al momento di intentare la causa di divorzio. Poco importa che si trattasse di mobili “praticamente mai usati” e comperati solo

“alcuni anni prima”. A parte il fatto che secondo lo stesso attore l'inventario comprendeva fr. 5000.– di prodotti di consumo (doc. Z, 7° foglio), per apprezzare il valore venale dell'arredo nel settembre del 2009 (avvio della causa di divorzio) occorrevano elementi concreti. E nel caso in rassegna tali elementi fanno completo difetto. Destituito di consistenza, l'appello incidentale vede così la sua sorte segnata. IV. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio

#### **E. 8**

Le spese dell'appello principale seguono la vicendevoles soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). AP 1 vede ridurre da fr. 1900.– a fr. 1250.– il suo debito verso AO 1, ma soccombe sulla pretesa di fr. 53 000.– in liquidazione del regime matrimoniale e sul riparto degli oneri processuali di prima sede (oggetto del cosiddetto “reclamo”), mentre sulla questione del contributo alimentare l'appello è divenuto senza oggetto già un paio di mesi dopo essere stato introdotto, AP 1 non rivendicando più – comunque fosse – contributi alimentari dopo il settembre del 2012. Equitativamente essa può dunque ritenersi vittoriosa per un ventesimo. Data la trascurabile quota di oneri che andrebbe riscossa in simili frangenti da AO 1, conviene ridurre lievemente l'ammontare complessivo delle spese e rinunciare all'incasso della minima frazione che sarebbe a carico di lui. L'attore ha diritto altresì a un'indennità per ripetibili (a sua volta lievemente ridotta), avendo formulato osservazioni all'appello principale per il tramite di un patrocinatore. Quanto all'appello incidentale, AO 1 esce sconfitto e deve sopportarne le spese (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone per contro problema di ripetibili, AP 1 non avendo presentato osservazioni all'appello incidentale.

#### **E. 9**

Il beneficio del gratuito patrocinio postulato da AP 1 non può essere concesso. Anzitutto la richiedente non ha minimamente documentato di essere sprovvista dei mezzi necessari per condurre il processo in secondo grado (art. 117 lett. a CPC), circostanza che le incombeva di rendere per lo meno verosimile (sentenza del Tribunale federale 4A\_114/2013 del 20 giugno 2013, consid. 4.3.1 pubblicato in: SZZP/RSPC 2013 pag. 473; sentenza 5A\_580/2014 dal 16 dicembre 2014, consid. 3.2). A parte ciò, foss'anche stata indigente, prima di rivolgersi allo Stato essa avrebbe dovuto instare per una provvigione ad litem da quello che nel luglio del 2012 era ancora suo marito (I CCA, sentenza inc. 11.2005.164 del 26 giugno 2007, consid. 13; inc. 11.2005.62 del 20 giugno 2005, consid. 7), il quale non risultava certo sfornito di sufficienti risorse finanziarie. La richiesta in questione cade pertanto nel vuoto. V. Sui rimedi giuridici a livello federale

#### **E. 10**

Relativamente ai rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, ove appena si pensi all'entità della pretesa avanzata da AP 1 in liquidazione del regime matrimoniale. Per questi motivi, decide: I. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, l'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata: 2. AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 1250.–. Per il resto l'appello principale è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Le spese dell'appello principale (comprese quelle del “reclamo”), ridotte a fr. 1900.– complessivi, sono poste a carico di AP 1, che rifonderà a AO 1 fr. 3500.– per ripetibili ridotte. III. La richiesta di gratuito patrocinio presentata dall'appellante principale è respinta. IV. L'appello incidentale è respinto. V. Le spese dell'appello incidentale, di fr.

500.– complessivi, sono poste a carico di AO 1. VI. Notificazione: – avv.; – avv..  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile  
del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera  
Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al  
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali,  
pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95  
a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi  
carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso  
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il  
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di  
importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia  
civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al  
Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di  
ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti  
concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.